



COMUNE DI GROTTOLELLA

Provincia di Avellino

C.A.P. 83010 TEL 0825671017 FAX 0825671942 c.c.p. 13067830

Ordinanza n. ro 8/2010
Prot.n.ro 4421/2010

IL SINDACO

-ESAMINATO: Lo stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Grottolella,
-CONSIDERATO: Che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche;

-VERIFICATO: Che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

-VISTI GLI ARTICOLI :

50 del D.Leg.vo n.ro 267 del 18 agosto 2000 – 1-16-17-18-19-20-29-30-31 D.Leg.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni – e gli artt. 892-894-895-896 del Codice Civile;

-VISTO il Decreto 17/12/2008 del Ministero della Giustizia;

-VISTO: il Regolamento di Polizia Urbana;

-RILEVATA: L'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

-SENTITO: il Comando di Polizia Municipale;

ORDINA

- Tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Grottolella, dovranno provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
- Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

- I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade dovranno essere eseguiti entro 45 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.

- Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, dalla Polizia Provinciale e dal personale addetto al servizio di Polizia Stradale sulle strade provinciali e regionali, ed, in generale, da tutti gli Agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli Uffici Comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

- Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 29 del Codice della Strada per una somma compresa tra € 155,00 a € 624,00..

- La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nonché affissa su tutto il territorio Comunale.

INCARICA

- Il l'Ufficio di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.

RICORDA CHE :

- In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

- Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

RAMMENTA ALTRESI'

- Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 02 LUGLIO 2010

IL SINDACO
GEOM. ANTONIO SPINIELLO